

Publicato il 30/09/2021

N. 02052/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2021, proposto da:

Silvio Battista, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Atripalda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'accertamento del diritto del ricorrente di ricevere le informazioni ambientali

richieste con istanza presentata in data 29.3.2021;

per l'annullamento del silenzio-rigetto, formatosi in data 28.4.2021 sull'istanza formulata dal ricorrente;

per la condanna dell'amministrazione resistente a rendere disponibili le informazioni richieste;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa

Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il titolare in epigrafe risiede in una zona di Avellino, caratterizzata da fenomeni di inquinamento atmosferico di particolare gravità, in ragione dei superamenti sistematici ed eccessivi dei valori limite per il PM10 fissati dalla direttiva 2008/50/CE (attuata con D.Lgs. 155/2010) e comprovati nell'“Agglomerato” di Avellino (comprendente anche il territorio del Comune di Atripalda agli effetti della valutazione e del monitoraggio della qualità dell'aria ambiente);

lo stesso presentava, in data 29.03.2021, un'istanza di accesso alle informazioni ambientali, nella quale chiedeva di conoscere “quali atti amministrativi fossero stati adottati da parte di Codesto ente: - per attuare le misure limitative della circolazione privata dei veicoli obsoleti individuate con Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e contribuire, in tal modo, a contenere il superamento dei valori limite degli inquinanti previsti dal D.Lgs.155/2010 a tutela della salute umana e dell'ambiente; - per controllare le emissioni dei mezzi pubblici e privati. Si desidera, inoltre, conoscere il numero di sanzioni amministrative irrogate nell'anno 2020 da parte della Polizia Locale per violazione del divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli in sosta”;

giustificava tale richiesta sulla base delle seguenti circostanze fattuali così scandite:

nell'“Agglomerato” di Avellino (comprendente anche il territorio del Comune di Atripalda agli effetti della valutazione e del monitoraggio della qualità dell'aria ambiente), i predetti valori limite per il PM10 erano superati per ben otto anni nel periodo 2010-2019, come emerge dalla relazione di Legambiente del 2020; in considerazione della condizione di particolare criticità della situazione dell'inquinamento atmosferico nell'“Agglomerato” di Avellino, i Sindaci dei Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del capoluogo (e quindi anche il Sindaco del contermine Comune di Atripalda) sottoscrivevano, in

data 26.1.2018, insieme al Sindaco del comune capoluogo, un accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria, poi modificato, aggiornato ed implementato nel corso dell'anno 2019 con il "Disciplinare per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino"; l'intesa prevedeva l'obbligo, a carico dei Comuni sottoscrittori, tra i quali figurano quello di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino, di adottare una serie di interventi volti a scongiurare fenomeni di inquinamento atmosferico nelle zone interessate;

con ricorso RG 2021/756, notificato il 17.05.2021 e depositato il 18.05.2021, l'istante agiva al fine di ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 29.3.2021; l'accertamento del diritto del ricorrente di ricevere le informazioni ambientali richieste; nonché la condanna dell'Amministrazione comunale alla pronuncia sull'istanza nonché al pagamento delle spese di giudizio ex art. 26 del D.lgs. 104/2010;

non resiste in giudizio il Comune di Atripalda;

nell'udienza camerale del 29 settembre 2021, la causa è introitata per la decisione;

il gravame è accolto;

la controversia verte in materia di accesso ambientale;

sul punto è d'obbligo una premessa ricostruttiva;

il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in linea di principio, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti; la tutela giurisdizionale del diritto di accesso dunque assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di

diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica; difatti l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930);

sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego; il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato; il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un *facere*, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione adottata nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n.1165);

nel caso di specie, si verte, però, nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di accesso ambientale, come noto, regolata dal D.lg. n. 195 del 2005 (adottato in recepimento della direttiva 2003/4/CE);

come evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20.5.2014, n. 2557), la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale,

proprio nell'ottica finalistica di garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241" (T.A.R. Napoli, sez. VI, 22/11/2019, n.5511);

l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle informazioni ambientali (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione interessata alle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22, l. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione; pertanto, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici, posto che le richieste devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2, punto 3, d.lgs. n. 195/2005 (T.A.R. Roma, sez. I, 04/03/2021, n.2652);

per "informazione ambientale" si intende, poi, "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale" concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, le emissioni, le misure adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi, le

relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana;

ed invero, calando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, si ravvisano i presupposti legalmente richiesti, stante l'evidenza della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente, declinata nei termini di un interesse meramente conoscitivo di tutte le informazioni necessarie alla tutela della salubrità ambientale, come tale meritevole di tutela, rispetto al quale l'ostensione dei documenti richiesti si appalesa ineludibilmente necessaria e strumentale;

per tutto quanto premesso, il ricorso va accolto;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso ed ordina al Comune di Atripalda l'ostensione dei documenti richiesti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetanaarena, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE
Gaetanaarena

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO